



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore autorizzazioni e controlli
U.O. Autorizzazioni uniche ambientali
Via Mantova, 16 – 38122 Trento
T +39 0461 497745-58
F +39 0461 497757
pec: aua.appa@pec.provincia.tn.it
@ aua.appa@provincia.tn.it
web www.appa.provincia.tn.it



SPETTABILI

BENACO SERVIZI S.R.L.
benacoservizi@pec.it

COMUNE DI DRO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

LORO SEDI

S307/2022/17.4-2021-830/U516

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Benaco Servizi S.r.l. – stabilimento di Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni.
Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Con la presente si comunica che con provvedimento n. 310 di data 27 aprile 2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale di cui all'oggetto.

La stessa è reperibile al sito internet http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_agenzie.asp - Agenzie disponibili: "Agenzia Protezione Ambiente" - provvedimenti del Dirigente Agenzia.

Qualora si rendesse necessario acquisire copia conforme all'originale del provvedimento, l'interessato dovrà presentare istanza (in regola con l'imposta di bollo) presso la scrivente Unità Organizzativa.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE
- ing. Federico Conci -



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

/om

Per informazioni:
dott.ssa Lara Bustros
tel. 0461497745 58 - fax 0461497757
e-mail: lara.bustros@provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Benaco Servizi S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Tignale (BS), via Trento, 9, in data 25 ottobre 2021 (ns. prot. n. 769254), integrata in data 17 gennaio 2022 (ns. prot. n. 40586 del 18 gennaio 2022) ed in data 4 aprile 2022 (ns. prot. n. 243737 di data 6 aprile 2022) relativa allo stabilimento sito in Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni, con particolare riferimento alla modifica dell'autorizzazione ad esercitare le attività di messa in riserva (operazione di recupero R13), messa in riserva con eventuale *selezione manuale, cernita manuale, disassemblaggio manuale, accorpamento, travaso, triturazione, compattazione e raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12) e messa in riserva con eventuali operazioni di recupero per la produzione di materia prima (operazioni di recupero R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.490 tonnellate/anno, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 445 di data 1 Settembre 2016;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico alla modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti sopra citata;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT con le sopramenzionate modifiche richieste dalla Ditta all'autorizzazione per la gestione di rifiuti, qui di seguito riportate:

- richiesta di poter aumentare a 11.580 t/anno il quantitativo massimo di rifiuti gestiti;
- rinuncia all'attività di recupero R3;
- redistribuzione dei quantitativi annui di rifiuti autorizzati;
- riorganizzazione degli spazi e dei volumi di stoccaggio;
- inserimento di alcuni nuovi rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (operazioni di recupero R13) e di eventuale *pretrattamento* (operazioni di recupero R12), quali ad esempio accorpamento, raggruppamento e triturazione;
- richiesta di effettuare la messa in riserva (operazione di recupero R13) anche di rifiuti pericolosi, con particolare riferimento ai rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.10* e 16.02.13*, per un quantitativo di 70 t/anno;
- richiesta di effettuare il deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) dei rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 20.03.01 e 20.03.07, per un quantitativo di 300 t/anno;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

visto l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato da ultimo dal decreto-legge 22 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il quale stabilisce:

- al comma 2 che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

– al comma 2-sexies che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”*;

visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2021, n. 221, il quale stabilisce che *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 29 ottobre 2021 (ns. prot. n. 781978), e la contestuale richiesta al Comune di Dro (TN) di comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata – di cui è necessaria l'acquisizione, nonché di inviare copia delle eventuali autorizzazioni ambientali vigenti di competenza comunale da ricomprendere in AUT riferite all'insediamento in oggetto e di *“di valutare se ritiene necessario o meno richiedere una “valutazione di impatto acustico” aggiornata, ai fini di valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

vista la nota pervenuta in data 14 dicembre 2021 (ns. prot. n. 906912 del 15 dicembre 2021), con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dro (TN) dichiara che, in relazione allo stabilimento oggetto della domanda di AUT, non sono presenti altre autorizzazioni ambientali di competenza comunale ed esprime il proprio assenso, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi;

rilevato che con nota di data 6 dicembre 2021 (ns. prot. n. 881289) è stato chiesto un parere al Settore Qualità Ambientale – U.O. per le Valutazioni Ambientali – di codesta Agenzia, in merito alla necessità o meno che l'istanza di AUT in parola dovesse essere oggetto di procedimenti di competenza del suddetto Settore;

vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2022 (ns. prot. n. 45518) con la quale la sopramenzionata U.O. per le Valutazioni Ambientali comunica *“che l'intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non figura tra quelli elencati negli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.”*;

rilevato che in relazione allo stabilimento in oggetto non sono vigenti altre autorizzazioni ambientali di competenza provinciale;

considerato che con nota di data 27 dicembre 2021 (ns. prot. n. 935780) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla domanda al fine di valutare la necessità o meno a procedere con l'iter di localizzazione ai sensi degli artt. 66 e 67 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.);

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 17 gennaio 2022 (ns. prot. n. 40586 del 18 gennaio 2022) con la documentazione riportante:

- la verifica dei criteri di idoneità previsti dal Piano stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004, con particolare riferimento ai capitoli 4.3 e 4.4;
- la verifica dei criteri di localizzazione in base al Piano Rifiuti Speciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 del 30 dicembre 2020 (vedi capitolo 4.7.2 *“Criteri di esclusione per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali”* e capitolo 4.7.4 *“Criteri penalizzanti per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali”*);

sentita per le vie brevi l'U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinati dello scrivente Settore, la quale dà il proprio parere favorevole al rilascio dell'AUT, in quanto le modifiche richieste sono conformi ai suddetti piani e pertanto non è necessario un preventivo iter di localizzazione;

sentito per le vie brevi anche il Servizio Urbanistica e tutela dell'ambiente della PAT, essendo l'insediamento ricadente in "*area di tutela ambientale*";

considerato che non è necessaria alcuna autorizzazione dal suddetto Servizio, in quanto, le modifiche richieste non comporteranno conversioni di destinazione urbanistica né nuovi stabili per cui servirebbe un titolo edilizio;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende, pertanto, i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione per la gestione (operazioni di recupero R13 e R12 ed operazioni di smaltimento D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.580 t/anno, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di rilascio di AUT di data 25 ottobre 2021 (ns. prot. n. 769254), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dro (TN), con nota di data 14 dicembre 2021 (ns. prot. n. 906912 del 15 dicembre 2021), non rileva elementi ostativi al rilascio dell'AUT;

dato atto che la presente determinazione sostituisce il seguente provvedimento:

- a) autorizzazione per la gestione (operazioni di recupero R13, R12 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.490 tonnellate/anno, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 445 di data 1 Settembre 2016, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola allegata alla domanda di AUT, nonché gli atti istruttori e la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la planimetria denominata "*Planimetria impianto rifiuti*" (in seguito planimetria) allegata alle integrazioni di data 4 aprile 2022 (ns. prot. n. 243737 di data 6 aprile 2022), ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

considerato che le pp. ff. sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Dro (TN) destina a "*Area produttiva*";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

considerato peraltro che, in relazione all'attività di *cernita*, la Ditta effettua esclusivamente attività di *cernita manuale*;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento di confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

ritenuto che l'attività di recupero svolta con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01, consistente nella *triturazione* e nell'eventuale *compattazione* degli stessi finalizzata ad ottenere rifiuti costituiti da carta e cartone in pezzature molto piccole, è correttamente identificabile con l'attività di recupero R12;

considerato inoltre che tali operazioni sono riconducibili ad una mera riduzione volumetrica del rifiuto stesso, il quale, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche, conserva il codice CER di partenza (20.01.01) anche a valle di dette operazioni di recupero;

ritenuto altresì doveroso stabilire che i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione* e *compattazione* effettuate con i rifiuti plastici (codici CER 02.01.04, 09.01.07, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39) siano codificati con il codice CER 19.12.04, in quanto i rifiuti così ottenuti non sono più distinguibili tra loro;

atteso che tutte le operazioni di *selezione manuale*, *cernita manuale*, *disassemblaggio manuale*, *accorpamento*, *travaso*, *raggruppamento*, *triturazione* e *compattazione* effettuate dalla Ditta nell'ambito delle attività di recupero R13 e R12 (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti così generati;

considerato che in generale i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*", la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero (operazioni di recupero R13 e R12), deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista la polizza fideiussoria n. 2349364 del 14 aprile 2022 (ns. prot. n. 273794 del 20 aprile 2022), emessa dalla "Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia" in breve "COFACE" con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 52.885,20 a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come stabilito dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria "*Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico*" e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Rifiuti*") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “struttura competente” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Benaco Servizi S.r.l., con sede legale in Tignale (BS), via Trento, 9, di cui legale rappresentante è la sig.ra Benatti Marlina, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni, che comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione per la gestione (operazioni di recupero R13 e R12 ed operazioni di smaltimento D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.580 t/anno, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di rilascio di AUT di data 25 ottobre 2021 (ns. prot. n. 769254), ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dro (TN), con nota di data 14 dicembre 2021 (ns. prot. n. 906912 del 15 dicembre 2021), non rileva elementi ostativi al rilascio dell’AUT;
- 2) di dare atto che la presente determinazione sostituisce il seguente provvedimento:
 - a) autorizzazione per la gestione (operazioni di recupero R13, R12 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.490 tonnellate/anno, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 445 di data 1 Settembre 2016, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Rifiuti") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 11) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla polizza fideiussoria n. 2349364 del 14 aprile 2022 (ns. prot. n. 273794 del 20 aprile 2022), emessa dalla "Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia" in breve "COFACE" con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 52.885,20, nell'interesse della Ditta;
- 12) di dare atto che il procedimento si è concluso in 128 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 1. delle sospensioni istruttorie;
 2. dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad un'ampia tipologia di pratiche;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Benaco Servizi S.r.l., al comune territorialmente competente ed all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti;

- 14) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione compresa nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 ed operazioni di smaltimento D15), indicati nelle tabelle seguenti, **per un quantitativo complessivo massimo pari a 11.580 t/anno**, presso l'impianto sito in Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni, sulla p.ed. 1081 C.C. Dro, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti non pericolosi esercitate:

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	<p><u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi o scarti di imballaggi in materiali misti.</p>	1000	//	<p><i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale (operazione di recupero R12)</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "<i>zona di conferimento, selezione e cernita</i>", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio imballaggi in carta e cartone – codice CER 15.01.01; imballaggi in plastica – codice CER 15.01.02; imballaggi in legno – codice CER 15.01.03; imballaggi metallici – codice CER 15.01.04; imballaggi in vetro – codice CER 15.01.07; i rifiuti di natura diversa dagli imballaggi eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 19.12.xx), finalizzata al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero finalizzata al recupero presso l'impianto stesso.</p>
15.01.05	<p><u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi o scarti di imballaggi in materiale composito.</p>	30	10	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "<i>zona di stoccaggio di imballaggi compositi</i>" (<i>operazione di recupero R13</i>); eventuale <i>accorpamento con disimballaggio (operazione di recupero R12)</i>, il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
15.01.04 16.01.17 17.04.02 17.04.05 17.04.07	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazione di ferro, ghisa, acciaio e metalli non ferrosi; raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività</p>	350 di cui 50 massimo per il CER 17.04.01 e 50 massimo per il CER	15	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "<i>zona di stoccaggio di rifiuti metallici</i>" (<i>operazione di recupero R13</i>); eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/</i></p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
19.12.02 19.12.03 20.01.40 17.04.01 17.04.11	di demolizione. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti di metalli ferrosi, di acciaio, di ghisa e non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da rottami e cascami.	17.04.11		o <i>raggruppamento</i> e/o <i>triturazione</i> (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
03.03.08 15.01.01 19.12.01 20.01.01	<u>Provenienza:</u> attività produttive, raccolta differenziata da RU, CRM e/o CRZ e altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio ed attività di selezione e cernita di rifiuti, attività di produzione e lavorazione di carta e cartone; attività di <i>cernita manuale</i> e <i>disassemblaggio manuale</i> in loco sui rifiuti codice CER 15.01.06, codice CER 19.12.12, codice CER 17.09.04, codice CER 20.03.01 e codice CER 20.03.07 <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.	5500	60	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> e/o <i>accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi come indicato in planimetria (operazione di recupero R13), eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i> (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito specificati. <i>Triturazione</i> ed eventuale <i>compattazione</i> dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01 (operazione di recupero R12), finalizzata ad ottenere rifiuti costituiti da carta e cartone in pezzature molto piccole sempre contraddistinti dal codice CER 20.01.01, da conferire ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
02.01.04 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali, commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; attività di <i>cernita manuale</i> in loco sui rifiuti codice CER 15.01.06, codice CER 19.12.12, codice CER 17.09.04, codice CER 20.03.01 e codice CER 20.03.07. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; cd e dvd.	350	30+5	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> e/o <i>accorpamento senza disimballaggio</i> (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 30 m ³ (oltre a 5 m ³ riservati per i rifiuti codice CER 16.02.16), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i> , eventuale <i>triturazione</i> e <i>compattazione</i> in funzione della qualità del rifiuto volta a produrre rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.04 (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
16.02.14 16.02.16	<u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali,	150	20	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> e/o <i>accorpamento senza disimballaggio</i>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
	commerciali e di servizio. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.			da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13) secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento e/o triturazione</i> (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
08.03.18	<u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio; <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> contenitori in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro.	40		Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento e/o triturazione</i> (questi ultimi due solo per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 09.01.08 e 09.01.07) (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
09.01.08 09.01.07	<u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, enti pubblici, aziende ospedaliere pubbliche o private, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, associazioni o altre persone giuridiche. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento (CER 09.01.08); carte, pellicole e film costituiti da poliestere e/o triacetato con Ag \geq 5 % (CER 09.01.07).	30	10	
17.09.04	<u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; CRM e/o CRZ; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.	300	//	<i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale</i> (operazione di recupero R12), da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "zona di conferimento, selezione e cernita", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio cemento – codice CER 17.01.01, ferro – codice CER 17.04.05, plastica – codice CER 17.02.03, vetro – codice CER 17.02.02, legno – codice CER 17.02.01, altri rifiuti – codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero finalizzata al recupero presso l'impianto stesso.

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m³]	Operazioni di recupero esercitate
19.12.12	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, rifiuti prodotti da terzi derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiale misto anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.</p>	300	//	<p><i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale (operazione di recupero R12)</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "zona di conferimento, selezione e cernita", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio carta e cartone – codice CER 19.12.01, metalli ferrosi – codice CER 19.12.02, metalli non ferrosi – codice CER 19.12.03, plastica e gomma – codice CER 19.12.04, vetro – codice CER 19.12.05, legno – codice CER 19.12.07, altri rifiuti – codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero finalizzato al recupero presso l'impianto stesso.</p>
20.01.25	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, attività turistico ricettive.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> oli e grassi commestibili contenenti particolato di sostanze di natura animale e vegetale.</p>	300	10	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "zona di deposito olio alimentare" (<i>operazione di recupero R13</i>), eventuale <i>travaso (operazione di recupero R12)</i>, il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
18.01.09 18.02.08 20.01.32	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, Aziende ospedaliere pubbliche o private, enti pubblici, pubblico-privati.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> medicinali non citotossici e non citostatici.</p>	10	10	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (<i>operazione di recupero R13</i>), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione di recupero R12)</i>, il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>
15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate, CRM e/o CRZ; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizio; attività di autodemolizione</p>	50	150	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio (operazione di recupero R13)</i>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione di</i></p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
	<p>autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente.</p>			
<p>15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38</p>	<p><u>Provenienza:</u> industria edile e raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	<p>250</p>		<p>recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Esclusivamente in riferimento ai rifiuti con codice CER 20.03.07 e 20.03.01, in alternativa alle attività sopra menzionate, a seconda della qualità del materiale e delle esigenze organizzative:</u> eventuale <i>cernita manuale e disassemblaggio manuale</i> (operazione di recupero R12), da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "zona di conferimento, selezione e cernita", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio carta e cartone – codice CER 20.01.01, vetro – codice CER 20.01.02, plastica – codice CER 20.01.39, legno – codice CER 20.01.38, altri rifiuti – codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero finalizzata al recupero presso l'impianto stesso.</p>
<p>15.01.09 20.01.10 20.01.11</p>	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, enti pubblici, aziende ospedaliere pubbliche o private, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, associazioni o altre persone giuridiche.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> imballaggi in materiale tessile (es. lino, cotone, lana, fibre naturali, sintetiche,...).</p>	<p>200</p>		<p><u>Esclusivamente in riferimento ai rifiuti con codice CER 15.01.09, 20.01.10 e 20.01.11</u> eventuale <i>triturazione</i> (operazione di recupero R12).</p>
<p>16.01.03</p>	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, attività di demolizione e attività di selezione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali, scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	<p>50</p>		

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
17.08.02	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi di produzione o di posa in opera di materiali da costruzione a base di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate, non pericolosi.</p>	250		
17.06.04	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi di produzione o di posa in opera di materiali isolanti non pericolosi.</p>	100		
20.02.01	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, aziende agricole, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti vegetali di varia pezzatura, costituiti da ramaglie, potature, erba,</p>	350		
02.01.03	<p><u>Provenienza:</u> rifiuto prodotto da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca; CRZ.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti vegetali di varia pezzatura.</p>	250		
20.03.01	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati, che non si avvalgono della raccolta urbana.</p> <p>Non devono essere presenti rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa che li ha prodotti.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuto misto, di varia pezzatura, con presenza di frazioni recuperabili quali ad esempio metalli, legno, plastica, carta, inerti, esclusi rifiuti pericolosi.</p>	600		

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero esercitate
20.03.07	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati, che non si avvalgono della raccolta urbana; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti ingombranti costituiti da arredi e mobili domestici, arredi e mobili da ufficio, scrivanie, scaffalature, oggetti di grandi dimensioni, con esclusione degli elettrodomestici.</p>	600		
02.03.04	<p><u>Provenienza:</u> imprese, enti o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti alimentari non più consumabili nei loro contenitori originali o sfusi.</p>	150	20	Messa in riserva e/o <i>accorpamento senza disimballaggio (operazione di recupero R13)</i> nell'area denominata in planimetria "zona di deposito scarti alimentari", all'interno di contenitori chiusi (fusti, big-bag, container, ecc.), in modo da evitare la dispersione di odori.
TOTALE		11.210		

Tabella 2: attività di recupero di rifiuti pericolosi esercitate:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero
15.01.10*	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, CRM, imprese, enti o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> imballaggi vuoti in materiali vari che hanno contenuto o contengono sostanze pericolose.</p>	20	3	<i>Messa in riserva e/o accorpamento senza disimballaggio (operazione di recupero R13)</i> secondo la disposizione logistica riportata in planimetria, all'interno di big-bag.
16.02.13*	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, CRM, imprese, enti o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> monitor, TV.</p>	50	5	<i>Messa in riserva e/o accorpamento senza disimballaggio (operazione di recupero R13)</i> secondo la disposizione logistica riportata in planimetria, all'interno di ceste.
TOTALE		70		

Tabella 3: attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi esercitate:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Volumetria massima istantanea [m ³]	Operazioni di recupero
20.03.01	<u>Provenienza:</u> CRZ, imprese o attività industriali, commerciali e di servizio, pubbliche o private, che non si avvalgono della raccolta urbana. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuto misto di varia pezzatura.	150	20	<i>Deposito preliminare (attività di smaltimento D15), secondo la disposizione logistica indicata in planimetria, in cumuli sul pavimento.</i>
20.03.07	<u>Provenienza:</u> CRZ, imprese o attività industriali, commerciali e di servizio, pubbliche o private, che non si avvalgono della raccolta urbana; attività di demolizione. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti ingombranti costituiti da arredi e mobili domestici, arredi e mobili da ufficio, scrivanie, scaffalature, oggetti di grandi dimensioni, con esclusione degli elettrodomestici.	150	20	<i>Deposito preliminare (attività di smaltimento D15), secondo la disposizione logistica indicata in planimetria, in cumuli sul pavimento.</i>
TOTALE		300		

Le attività di recupero e smaltimento di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e smaltimento e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo la documentazione presentata in sede di domanda di rilascio del presente provvedimento, nonché secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nella relazione tecnica e nella planimetria impiantistica denominata "*Planimetria Impianto Rifiuti*", allegata alla domanda ed alla presente determinazione;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) le aree denominate in planimetria "*Zona di conferimento, selezione e cernita*" e "*Zona di lavorazione*" devono essere dotate di sistemi di raccolta dei liquidi che in maniera accidentale possono fuoriuscire dai mezzi meccanici, nonché di sistemi di pronto impiego per l'assorbimento degli stessi (ad esempio materiale olio assorbente, sepiolite ecc...); tali sistemi devono essere tenuti sempre in efficienza;
- d) l'area denominata in planimetria "*Zona di movimentazione*" deve essere presidiata da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- e) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti;

- f) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo in Planimetria;
- g) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate tra loro anche a mezzo di barriere mobili (es. New Jersey), in modo tale che le stesse non si mescolino, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- h) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- i) il tempo di permanenza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un **periodo inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- j) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi destinato al deposito preliminare (operazione D15), in attesa di smaltimento, deve essere limitato ad un **periodo inferiore ad un anno** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- k) l'eventuale stoccaggio dei rifiuti ligneo cellulosici triturati (ad esempio i rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.02.01 e 02.01.03) non deve superare 60 giorni;
- l) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *cernita manuale* ed eventuale *selezione manuale* deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti in frazioni omogenee;
- m) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antirabocciamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- n) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- o) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- p) sono vietate le operazioni di *miscelazione* o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- q) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- s) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- t) al termine delle operazioni di *cernita* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- u) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- v) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;

- w) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di lavorazione dei rifiuti, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- x) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- y) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) le operazioni di *pretrattamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- g) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- h) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in oggetto**; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- i) i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione e compattazione* effettuate con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01 devono mantenere il medesimo codice CER;
- j) i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione e compattazione* effettuate con i rifiuti plastici (codici CER 02.01.04, 09.01.07, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39) devono essere codificati con il codice CER 19.12.04;
- k) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere il più coerente tra i codici CER 19.12.xx;
- l) i rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione manuale* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare) come definita in premessa, devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- m) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- n) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- o) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono conferiti i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni generali nel caso di smaltimento di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere smaltiti per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di smaltimento rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono conferiti i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere smaltiti per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini della caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
- e) le operazioni di *accorpamento senza disimballaggio* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono conferiti i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

